Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 agosto 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1963, n. **1056**.

Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota 17 giugno 1963, n. 4255/4, con la quale il medico provinciale di Brindisi trasmette la proposta e la relativa documentazione per la revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per quel capoluogo di Provincia;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il regio decreto 14 giugno 1903, n. 268, con il quale, fra l'altro, fu dichiarato zona malarica tutto il territorio del comune di Brindisi, allora della provincia di Lecce;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

La dichiarazione di zona di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Brindisi, già della provincia di Lecce, contenuta nel regio decreto 14 giugno 1903, n. 268, è revocata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1963

SEGNI

JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1963.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del cinquantenario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - I.N.A.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1962, n. 1642, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo del cinquantenario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni I.N.A.;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore da L. 30, è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 30 x 40; formato stampa: millimetri 27 x 37; dentellatura: 14; colori: verde e nero.

La vignetta poggia sul lato corto del formato. Rappresenta, al centro, una composizione plastica realizzata con la sovrapposizione delle lettere I.N.A., che spicca sul fondo, dal quale emerge, di scorcio, la sagoma dell'Italia.

Le scritte sono impresse lungo i quattro lati del francobollo. Dal lato di sinistra a quello di destra corre la leggenda « CINQUANTENARIO ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI », nel lato di base figurano il valore e la leggenda « POSTE ITALIANE ».

I millesimi del cinquantenario « 1913-1963 » sono in alto a destra.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1964 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1963

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963
Registro n. 30 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 240. — MIGNEMI

(7637)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1963.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del centenario della fondazione del Club Alpino Italiano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 407, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo del centenario della fondazione del Club Alpino Italiano;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore da L. 30, è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle. Formato carta: mm. 31 x 25; formato stampa: mm. 28 x 22, dentellatura: 14; colori: bruno e azzurro.

La vignetta poggia sul lato lungo del formato. Rappresenta la veduta del massiccio montuoso del Monviso di là da un ripiano nevoso, nel quale, sulla sinistra, è piantata una piccozza con corda. Nel cielo, sulla destra in alto, è lo stemma del Club. La leggenda « CENTENARIO CLUB ALPINO ITALIANO » spicca in positivo sul primo piano nevoso insieme all'altra di « MONVISO » che è situata sulla sinistra. La leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore sono impressi in negativo entro una formella alla base del francobollo.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1964 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963
Registro n. 30 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 241. — MIGNEMI

(7636)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.

Sostituzione di un componente della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio, integrata dalla legge 25 gennaio 1959, n. 8;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1961, concernente la ricostituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Vista la lettera del Ministero dell'industria e commercio del 28 maggio 1963, n. 155281, con la quale si chiede la sostituzione del dott. Vittorio Caporaso, impossibilitato a partecipare alle riunioni della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, in quanto destinato ad altro incarico, con il dott. Alessandro Rapino;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Rapino è nominato componente della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, in rappresentanza del Ministero della industria e commercio, in sostituzione del dott. Vittorio Caporaso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1963
Registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 376

(7591)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1963.

Coefficiente di variazione del contributo integrativo previsto dall'art. 2 della legge 31 marzo 1961, n. 301, per il trimestre 1° giugno-31 agosto 1963.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Vista la legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 522;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 318, recante integrazioni agli stanziamenti previsti dall'art. 9 della citata legge n. 301;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1961, 13 giugno 1961 e 13 luglio 1962, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 15 giugno 1961, registro n. 4, foglio n. 73; il 28 giugno 1961, registro n. 4, foglio n. 166 e il 20 agosto 1962, registro n. 11, foglio n. 10, con i quali è stato costituito il Comitato consultivo previsto dall'art. 3 della citata legge n. 301;

Visti i decreti ministeriali in data 2 settembre 1961, 21 febbraio e 14 agosto 1962 e 10 marzo 1963, con i quali sono stati determinati i coefficienti di variazione rispettivamente validi fino al 28 febbraio, al 31 agosto 1962, al 28 febbraio e al 31 agosto 1963;

Considerato che il Comitato di cui all'art. 3 della legge n. 301 ha proceduto al riesame della situazione delle costruzioni navali nelle sedute dell'8 e del 20 maggio 1963 ai sensi del quinto comma dello stesso articolo 3 ed ha accertato che dal 1° marzo sono state acquisite soltanto 4 costruzioni per 2.419 t.s.l.;

Considerato che il limitato suddetto tonnellaggio denuncia la notevole flessione da tempo in atto nella acquisizione di nuovi ordini da parte dell'industria cantieristica italiana sia a causa della diminuzione dei prezzi delle costruzioni navali sul mercato internazionale per effetto della serrata concorrenza che si svolge nel settore sia a causa degli aumenti verificatisi in alcuni elementi che contribuiscono a formare i costi di costruzione;

Considerato che il Comitato sopracitato, attesi gli accertamenti sulla situazione in atto dal 1° marzo 1963, ha deliberato che nel trimestre 1° giugno-31 agosto 1963 venga applicato il coefficiente di variazione 0,95;

Considerato che gli aiuti alla industria cantieristica, pur dovendo assolvere alla funzione di sostegno dell'industria stessa in un periodo particolarmente critico, devono anche essere di stimolo per l'adozione delle misure necessarie alla riduzione dei costi di produzione e per l'adeguamento della capacità produttiva alle possibilità di assorbimento del mercato e che la modifica del coefficiente di variazione limitata al valore di 0,95, deliberata dal Comitato suddetto, risponde alle condizioni e agli scopi della legge n. 301;

Considerata infine la evoluzione della situazione degli stanziamenti di cui alle leggi n. 301 e n. 318 sopracitate;

Decreta:

A modifica del decreto in data 1° marzo 1963, registrato alla Corte dei conti in data 6 aprile 1963, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 153, il coefficiente di variazione del contributo integrativo di cui all'art. 2 della legge 31 marzo 1961, n. 301, è fissato al valore di 0,95 per il trimestre 1° giugno-31 agosto 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1963

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1963
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 155. — PRIORA

(7655)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione di previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati della industria;

Visto il decreto ministeriale in data 2 ottobre 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cremona;

Vista la nota n. 13141 del 15 maggio 1963, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona comunica che la locale Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante sig. Tinti Mario con il sig. Barbiani Ideo;

Decreta:

Il sig. Barbiani Ideo è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati della industria della provincia di Cremona in sostituzione del sig. Tinti Mario.

Roma, addì 5 agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7592)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1963.

Classificazione tra le comunali di due strade in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 30 dicembre 1962, numero 81, con la quale il comune di Musile di Piave (Venezia) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle due strade di bonifica « Millepertiche-Fossetta-Croce » dalla provinciale Musile-Caposile alla Statale n. 14 di km. 6+950 e « della Pietra » dalla strada Millepertiche alla provinciale Musile-Caposile di km. 3+000, entrambe costruite dal Consorzio di bonifica Caposile-San Donà di Piave;

Visto il voto n. 1156 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 24 luglio 1962, con il quale detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le strade di bonifica denominate « Millepertiche-Fossetta Croce » e « della Pietra » di cui alle premesse sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Musile di Piave (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

(7445)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Hepatofarm antianemico » fiale liofilizzate + solvente della ditta La Farmochimica Italiana, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3892/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 maggio 1962, con il quale è stata registrata al n. 19.955 a nome della ditta La Farmochimica Italiana, con sede in Milano, via N. D'Apulia n. 8, la specialità medicinale denominata « Hepatofarm antianemico » fiale liofilizzate, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti il contenuto di vit. C è risultato del 20% inferiore al dichiarato, quello in vit. B-12 è risultato quasi il doppio del dichiarato e precisamente: vitamina C trovato mg. 80, dichiarato mg. 100; vitamina B-12 trovato mg. 100, dichiarato mg. 55) per cui ricorre l'applicazione dell'articolo 27, comma primo, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Hepatofarm antianemico » fiale liofilizzate + solvente registrata con decreto in data 28 maggio 1962, al n. 19.955, a nome della ditta La Farmochimica Italiana di Milano, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7523)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Kratox » confetti tipo semplice, della ditta Concessionaria Ligure, con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 3898/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 maggio 1961, con il quale è stata registrata al n. 18381 a nome della ditta Concessionaria Ligure, con sede in Genova, via Sturla 48, la specialità medicinale denominata « Kratox » confetti tipo semplice preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti l'estere monofosforico della tiamina è risultato inferiore del 46% al dichiarato e precisamente trovato mg. 5,4 - dichiarato mg. 10) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Kratox » confetti tipo semplice registrata con decreto in data 5 maggio 1961 al n. 18381 a nome della ditta Concessionaria Ligure di Genova.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7517)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Rectocor » supposte della ditta O. Benedetti, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 3897/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 agosto 1961, con il quale è stata registrata al n. 8440 a nome della ditta Laboratorio chimico biologico O. Benedetti, con sede in Firenze, via Orcagna n. 21, la specialità medecinale denominata « Rectocor » supposte, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti la quantità di procaina cloridrato riscontrata è inferiore del 31% al dichiarato, e la quantità di vit. B 1 inferiore del 30% al dichiarato e precisamente: procaina cloridrato trovato g. 0,069, dichiarato g. 0,100; vit. B 1 trovato mg. 14, dichiarato mg. 20) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, comma primo, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rectocor » supposte, registrata con decreto in data 30 agosto 1961 al n. 8440 a nome della ditta O. Benedetti di Firenze e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7522)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Biosedal » confetti della ditta FA-BO, con sede in Bologna. (Decreto di revoca numero 3888/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 marzo 1953, con il quale è stata registrata al n. 7624, a nome della ditta FA-BO, con sede in Bologna, via Massarenti 256, la specialità medicinale denominata « Biosedal » confetti, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la lettera in data 25 novembre 1954, con la quale è stata autorizzata la nuova confezione da 30 confetti della specialità medicinale suddetta;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti la quantità di

aneurina cloridrato e di acido ascorbico sono risultate inferiori rispettivamente del 90% e dell'88% a quelle dichiarate, e precisamente per un confetto: vitamina C - determinata iodometricamente: dichiarato sulla domanda di registrazione g. 0,005 - trovato g. 0,006 - dichiarato sulla confezione g. 0,05; vitamina B 1 - determinata col metodo al tiocromo: trovato g. 0,0093 - dichiarato g. 0,003), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biosedal » confetti registrata con decreto in data 30 marzo 1953 al n. 7624, a nome della ditta FA-BO di Bologna e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7521)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Fosfocal A + D/2 » sciroppo, cat. supposte adulti e serie supposte bambini della ditta Prodotti specializzati Paolini Laboratorio farmaceutico, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3891/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 23 ottobre 1953, con il quale sono state registrate al n. 8230 a nome della ditta Prodotti specializzati Paolini Laboratorio farmaceutico, con sede in Roma, viale XXI Aprile 15, la specialità medicinale denominata « Fosfocal A + D 2 » sciroppo, la relativa categoria supposte per adulti, e la relativa serie supposte per bambini della categoria supposte per adulti, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa:

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti nella preparazione sciroppo le quantità di calcio totale, fosforo totale e vitamina A sono risultate rispettivamente inferiori del 27,5%, del 13% e del 16% a quelle dichiarate e la vitamina D 2 è risultata in tracce; nella preparazione supposte per adulti le quantità di calcio totale, fosforo totale, magnesio totale, vit. A e vit. D 2 sono risultate rispettivamente inferiori del 23,9%, del 27%, del 38% e del 29% a quelle dichiarate. Nella preparazione supposte per bambini le quantità di vit. A e vitamina D 2 sono risultate rispettivamente inferiori del 34% e del 20% a quelle dichiarate) per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fosfocal A + D 2 » sciroppo, della relativa categoria supposte per adulti e della relativa serie di categoria supposte per bambini, registrate con decreto in data 23 ottobre 1953, al n. 8230 a nome della ditta Prodotti specializzati Paolini Laboratorio farmaceutico, con sede in Roma, e preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7518)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Press-Idril » compresse della ditta SPE.M.SA., con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 3896/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 febbraio 1960, con il quale è stata registrata al n. 16.513, a nome della ditta SPE.M.SA., con sede in Firenze, via Dante Castiglione n. 7, la specialità medicinale denominata « Press-Idril » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti il contenuto di reserpina trovato è risultato dell'80 % superiore al dichiarato e precisamente: reserpina trovato mg. 0,27, dichiarato mg. 0,15) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, comma primo, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Press-Idril » compresse registrata con decreto in data 5 febbraio 1960, al n. 16.513 a nome della ditta SPE.M.SA. di Firenze, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7519)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Binevriton » fiale mcg. 500 e serie fiale mcg. 1000 della ditta Istituto Biochimico Pirri, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3387/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 24 marzo 1961, con i quali sono state registrate ai numeri 18552 e 18552/1 a nome della ditta Istituto biochimico Pirri, con sede in Milano, via De Cristoforis, 12, la specialità medicinale denominata « Nevriton » fiale mcg. 500 e la relativa serie fiale mcg. 1000, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il provvedimento in data 23 marzo 1962, con il quale è stata autorizzata la variazione di denominazione del prodotto in « Binevriton »;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti l'acido adenosin-5-fosforico è risultato assente e la vitamina B 12 è risultata inferiore del 20% al dichiarato, precisamente per la preparazione da mcg. 500 sono stati trovati mcg. 400 e per la preparazione da mcg. 1000, sono stati trovati mcg. 828) per cui ricorre l'applicazione dell'articolo 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Binevriton » fiale da mcg. 500 e relativa serie da mcg. 1000, registrate con decreti in data 24 marzo 1961, rispettivamente ai nn. 18552 e 18552/1 a nome della ditta Istituto biochimico Pirri di Milano e preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7529)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1963.

Ricostituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 533;

Visti gli articoli 9 e 12 dello statuto anzidetto, concernenti la costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1960, con il quale sono stati costituiti gli organi predetti per la durata di un triennio;

Visto il verbale, in data 18 aprile 1963, dell'assemblea degli iscritti alla Cassa nazionale assistenza ai musicisti e l'esito della elezione dei membri del Consiglio direttivo e dei membri, effettivo e supplente, del Collegio dei sindaci, effettuata nel corso della riunione dell'assemblea medesima, ai sensi dell'art. 8 dello statuto;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni statali interessate e dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.);

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione degli Organi della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, scaduti per decorso triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti è ricostituito come segue:

Allegra M° Salvatore, presidente; De Ninno M° Alfredo, Cremesini M° Marino Guido, Ferrannini M° Antonio, Mannino M° Vincenzo e Rossellini M° Renzo, consiglieri: eletti dall'assemblea degli iscritti;

Barone dott.ssa Anna, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Nicoletti Ballati dott. ing. Alfredo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pecori dott. Mario, in rappresentanza della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti è ricostituito come segue:

Ruggiero Carlucci dott.ssa Carmela, presidente e Sangiorgio Arena dott.ssa Eleonora, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Troiano dott. Antonio, membro effettivo e Amoia dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bisiani M° Guerrino, membro effettivo, e Gedda M° Giulio, membro supplente, eletti dall'Assemblea degli iscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7630)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Acri (Cosenza), di complessivi ettari 123.13.72, espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1431, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2, nei confronti della ditta GIANNONE Ciro fu Luigi e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in lire 9.152.861,75 (lire novemilionicentocinquantaduemilaottocentosessantuno e cent. 75), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 7 aprile 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come segue:

Errata

1) Fgl. 131 — part. 28 — superficie Ha. 0.04.00;
2) » 131 — » 29 — superficie Ha. 1.76.00 — Reddito domin. L. — .
3) Fgl. 131 — part. 30 — superficie Ha. 0.04.00;
4) » 131 — » 31 — castagneto III — Ha. 62.08.00 — Redd. domin. L — .
5) Fgl. 131 — part. 34 — superficie Ha. 1.60.00 — Reddito domin. L.
6) Fgl. 141 — part. 5 — superficie Ha. 0.01.00;
7) » 141 — » 6 — superficie Ha. 2.48.00 — Reddito domin. L. — .
8) Fgl. 141 — part. 7 — superficie Ha. 58.56.00 — Reddito domin. L —
9) Totale superficie 1° corpo Ha. 65.52.00;
10) Totale superficie 2° corpo Ha. 61.05.00;
11) In complesso superficie Ha. 126.57.00.

Corrige

1) Fgl. 131 — part. 28 — superficie Ha. 0.02.30;
2) » 131 — » 29 — superficie Ha. 1.64.40 — Reddito domin. L 312,36;
3) Fgl. 131 — part. 30 — superficie Ha. 0.00.64;
Fgl. 131 — part. 31 — castagneto III — Ha. 49.58.10 — Redd. domin. L. 4.958,10;
Fgl. 131 — part. 43 — castagneto III — Ha. 0.03.00 — Redd. domin. L. 3,00;
4) Fgl. 131 — part. 45 — castagneto III — Ha. 1.12.00 — Redd. domin. L. 112,00;
Fgl. 131 — part. 46 — castagneto III — Ha. 0.22.50 — Redd. domin. L. 22,50;
Fgl 131 — part. 49 — castagneto III — Ha. 8.05.00 — Redd. domin. L. 805,00;
5) Fgl. 131 — part. 34 — superficie Ha. 1.56.30 — Reddito domin. L. 171,93;
6) Fgl. 141 — part. 5 — superficie Ha. 0.00.68;
7) Fgl. 141 — part. 6 — superficie Ha. 2.49.00 — Reddito domin. L. 473,10;
8) Fgl. 141 — part. 7 — superficie Ha. 58.39.80 — Reddito domin. L. 5.839,80;
9) Totale superficie 1° corpo Ha. 62.24.24;
10) Totale superficie 2° corpo Ha. 60.89.48;
11) In complesso superficie Ha. 123.13.72.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratio, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7319)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sdemanializzazione di un reliquato di bonifica in comune di Brindisi

Con decreto interministeriale 16 marzo 1963, n. 494, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, sono stati trasferiti dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato due appezzamenti di terreno riportati rispettivamente al foglio n. 89, particella 8, e al foglio n. 120, particelle 5 e 28 del catasto del comune di Brindisi, della complessiva estensione di Ha 45.41.21, a suo tempo espropriati per l'esecuzione di opere nella bonifica dell'agro Brindisino.

(7464)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, n. 5507/1022, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Campanale Filomena, nata in Andria il 19 novembre 1896, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 192 riportata in catasto alla particella n. 52-*u* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 203.

(7568)

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, n. 5504/1025, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Campanale Grazia, nata in Andria il 19 aprile 1903, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 222 riportata in catasto alla particella n. 52-*v* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 204.

(7569)

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, n. 5495/1034, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Addario Chieco Paolo, nato a Corato il 26 ottobre 1921 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 3642 riportate in catasto alla particella n. 61 parte del foglio di mappa n. 128 ed alle particelle nn. 139-*d* e 62-*e* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 314, 313 e 269.

(7570)

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, n. 5499/1030, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Civita Anna, nata in Andria il 25 giugno 1920 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 225 riportata in catasto alla particella n. 148 parte del foglio di mappa n. 101 ed alla particella n. 52-*a p* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 234 e 233.

(7571)

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, n. 16771/3839, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Massaro Nicola, nato in Andria il 6 settembre 1889 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estesa mq. 760 riportata in catasto alle particelle numeri 78 parte e 105 parte del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 119.

(7572)

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1963, n. 5520/1009, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lorusso Sebastiano, nato in Andria il 15 giugno 1888 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 560 riportate in catasto alle particelle numeri 36 parte, 63-*r*, e 63-*e* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 288, 287 e 274.

(7573)

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 5512/1017, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Sollazzo Giovanni, nato in Andria il 12 settembre 1911 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estese mq. 208 riportate in catasto alla particella n. 143 parte del foglio di mappa n. 101 ed alla particella n. 51- *a q* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 236 e 235.

(7574)

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1963, n. 5516/1013, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Abruzzese Riccardo, nato in Andria il 18 ottobre 1883 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 139 riportate in catasto alla particella n. 155 parte del foglio di mappa n. 101 ed alla particella n. 51-*a d* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 214 e 213.

(7579)

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1963, n. 5518/1011, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Locantore Saverio, nato in Andria il 6 ottobre 1874 e Locantore Rosa, nata in Andria il 18 novembre 1881, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 270 riportata in catasto alla particella n. 52-*h* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 192.

(7580)

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1963, n. 5519/1010, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Agresti Nicola, nato in Andria il 19 luglio 1888 della zona demaniale facente parte del tratturo Canosa-Ruvo in Canosa ed Andria estesa mq. 195 riportata in catasto alla particella n. 52-*b e* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 255.

(7581)

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1963, n. 5514/1015, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Abruzzese Francesca, nata in Andria il 22 agosto 1922 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 127 riportate in catasto alla particella n. 154 parte del foglio di mappa n. 101 ed alla particella n. 52-*a c* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 212 e 211.

(7582)

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, n. 5493/1036, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Fortunato Vincenza, nata in Andria il 17 giugno 1897 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 129 riportata in catasto alla particella n. 52-*c* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 187.

(7587)

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, n. 5505/1024, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Regano Domenico, nato ad Andria il 10 novembre 1903 e Spione Savina, nata ad Andria il 1° gennaio 1910 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canova ed Andria estesa mq. 225 riportata in catasto alla particella n. 52-*o* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 197.

(7586)

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, n. 16772/3840, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Regano Nicola, nato in Andria il 26 febbraio 1909 e Moschetta Maria, nata in Andria il 4 luglio 1912 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 200 riportata in catasto alla particella n. 52-*p* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 198.

(7588)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963 numero 1355/2268, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Scancella Giuseppe, nato in Tornimparte il 17 gennaio 1911 della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco in Bussi e Pescosansonesco estesa mq. 200 riportata in catasto alla particella n. 182 parte del foglio di mappa n. 11 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con il n. 71.

(7575)

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1963 numero 1360/229, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Barone Nicola, nato in Bussi sul Tirino il 23 luglio 1894 delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco in Bussi e Pescosansonesco estese mq. 870 riportate in catasto alla particella n. 302 parte del foglio di mappa n. 10 e alla particella n. 435-*e* del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con i numeri 133 e 134.

(7577)

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, numero 1361/228, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Melchiorre Carmine, nato a Bussi sul Tirino il 26 marzo 1889 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Bussi e Pescosansonesco estese mq. 950 riportate in catasto alle particelle numeri 377 parte, 341 parte del foglio di mappa n. 10 ed alla particella n. 559-*a b* del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con i numeri 83, 84 e 179.

(7578)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1963, n. 583/98, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sorgini Giacinta, nata in Orsogna il 7 maggio 1918 delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco in Orsogna e Filetto estese mq. 4190 riportate in catasto alle particelle numeri 83 parte, 287 parte, 84 parte e 138-*m* del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 368, 368 *bis*, 369.

(7576)

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, n. 581/96, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Trentini Amadio, nato in Orsogna il 7 dicembre 1915 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco in Orsogna e Filetto estese mq. 3940 riportate in catasto alle particelle numeri 91 parte, 228-*b*, *b*, 138-*a*, 138/1/2 dei fogli di mappa numeri 21 e 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 354 e 353.

(7583)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, numero 5037/986, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1963, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 222, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Russo Alfonso, nato in Foggia il 20 aprile 1922 e Russo Armando, nato in Foggia il 4 novembre 1931, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Foggia-Ordona-Lavello » tronco urbano in Foggia estese mq. 404 riportate in catasto al foglio di mappa n. 96-*H* (nella maggiore superficie della particella 6251) ed al foglio di mappa n. 94 (erroneamente alle strade) del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con i numeri 205-*b* e 206-*b*.

(7585)

Con decreto ministeriale n. 29897/8607 del 25 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1963, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 223, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Russo Alfonso, nato in Foggia il 20 aprile 1922 e Russo Armando, nato in Foggia il 4 novembre 1931 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Foggia-Ordona-Lavello » tronco urbano di Foggia estese mq. 324 riportate in catasto col foglio di mappa n. 94, la prima erroneamente alle strade e la seconda erroneamente all'Amministrazione provinciale di Foggia del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con i numeri 207-*b* e 208.

(7584)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Michelangiolo » di Firenze ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze n. 3822 del 21 dicembre 1962, il preside del Liceo ginnasio statale « Michelangiolo » della città, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dagli alunni dell'Istituto sopra citato, la donazione della somma di L. 300.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Preside prof. Giuseppe Corsi ».

(7605)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Ciociano, nato a Camerota (Salerno) il 26 novembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in materie letterarie, rilasciatogli dall'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno il 25 luglio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno.

(7595)

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Bruno Costa, nato a Cotignola (Ravenna) il 20 ottobre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in Lettere conseguito presso l'Università Cattolica « Sacro Cuore » di Milano il 18 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università Cattolica « Sacro Cuore » di Milano.

(7458)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 281), il ricorso straordinario 23 settembre 1957, prodotto dai proff. Morelli Maria, Pagano Raffaele, Sernia Giorgio, Tomassetti Gusmano, Fortunata Costanza e Verrastro Vito Vincenzo contro i provvedimenti ministeriali rispettivamente nn. 1004, 1973-1974-1975; 1830-1831, 760, 1277-1278-1279-1280, del 25 marzo 1957, con i quali furono esclusi dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsti dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7471)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 279), il ricorso straordinario 13 settembre 1957, prodotto dalla prof.ssa Ernestina Iezzi contro il Ministero della pubblica istruzione avverso il provvedimento 15 marzo 1957, n. 1850-1851-1852 con il quale è stata esclusa dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7472)

Con decreto presidenziale 29 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1963, (registro n. 28 Pubblica istruzione, foglio n. 105), il ricorso straordinario prodotto il 7 agosto 1957, dalla prof.ssa Maria Vizzini Consoli contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento 11 febbraio 1957, n. 8399, con il quale è stata esclusa dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7473)

Con decreto presidenziale 29 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1963, (registro n. 28 Pubblica istruzione, foglio n. 107), il ricorso straordinario prodotto il 24 maggio 1957, dalla prof.ssa Crimi Margherita contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento 22 novembre 1956, n. 3956-3990 con il quale è stata esclusa dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7474)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 293), il ricorso straordinario 11 giugno 1957, prodotto dalla prof.ssa Fausta Fiore Cruciani, contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento 11 dicembre 1956, nn. 6900-6901-6902, con il quale è stata esclusa dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7475)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 292), il ricorso straordinario 11 giugno 1957, prodotto dalla prof.ssa Irma Dimitri Matteo contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento 11 dicembre 1956, nn. 6431-6430-6429-6428 con il quale stata esclusa dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7476)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 287), il ricorso straordinario prodotto il 17 luglio 1957, dal prof. Angelo Camon nei confronti del Ministero della pubblica istruzione avverso il provvedimento del 29 gennaio 1957, n. 19303, col quale gli fu negata l'indennità di licenziamento di cui all'art. 9 del decreto-legge 4 aprile 1957, n. 207, è stato dichiarato irricevibile.

(7479)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 296), il ricorso straordinario 27 aprile 1957, prodotto dalla prof.ssa Olimpia Calenzo contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 6872 del 27 ottobre 1956, con il quale è stata esclusa dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7481)

Con decreto presidenziale 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1963 (registro n. 34 Pubblica istruzione, foglio n. 298), il ricorso straordinario prodotto il 20 agosto 1959, dal prof. Giovanni Bonsante contro il Ministero della pubblica istruzione avverso la sua esclusione dal conseguimento dell'abilitazione didattica di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, è stato respinto.

(7482)

Con decreto presidenziale 12 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1963 (registro n. 29 Pubblica istruzione, foglio n. 157), il ricorso straordinario prodotto il 9 giugno 1957, dal prof. Alberto Di Giampietro contro il Ministero della pubblica istruzione avverso il provvedimento 6 dicembre 1956, n. 3463/64/65 con il quale è stato escluso dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7486)

Con decreto presidenziale 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1963 (registro n. 34 Pubblica istruzione, foglio n. 299), il ricorso straordinario 24 maggio 1957, prodotto dal prof. Giacomo Casiello contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento del 22 novembre 1956, n. 7064, con il quale fu escluso dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7483)

Con decreto presidenziale 29 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1963, (registro n. 28 Pubblica istruzione, foglio n. 106), il ricorso straordinario 8 novembre 1958, prodotto dalla prof.ssa Bianca Cremonese contro la Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Vicenza, avverso il silenzio rifiuto tenuto dalla Commissione stessa in ordine al ricorso 3 novembre 1957, presentato dalla ricorrente al fine di ottenere il conferimento dell'incarico d'insegnamento per l'anno scolastico 1957-58 nella scuola media di Vicenza o di Thiene anzichè nella scuola di avviamento professionale femminile di Vicenza, a cui fu assegnata dal provveditore agli studi suddetto con provvedimento n. 6515 del 26 ottobre 1957, è stato respinto.

(7488)

Con decreto presidenziale 29 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1957 (registro n. 28 Pubblica istruzione, foglio n. 108), il ricorso straordinario 13 agosto 1957, prodotto dal prof. Luigi Calderaro contro il Ministero della pubblica istruzione avverso il provvedimento n. 7480 del 16 febbraio 1957, con il quale è stato escluso dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7485)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 290), il ricorso straordinario 30 gennaio 1957, prodotto dalla prof.ssa Ermenegilda Sechi contro la Commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Cagliari avverso il provvedimento n. 33360 del 3 gennaio 1957, con il quale fu respinto il suo ricorso 3 dicembre 1956, inteso ad ottenere l'assegnazione, in luogo della prof.ssa Marini Tulmi Anna Maria, della cattedra di matematica lasciata libera presso la scuola media « G. Mannò » di Cagliari dal prof. Giannetto Murtas, è stato dichiarato inammissibile.

(7478)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1963 (registro n. 38 Pubblica istruzione, foglio n. 243), il ricorso straordinario prodotto il 24 maggio 1957, dalla prof.ssa Elena Conte contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento del 22 novembre 1956, con il quale è stata esclusa dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7487)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 286), il ricorso straordinario 7 agosto 1957, prodotto dal prof. Sebastiano Scoto contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 1916-1917 dell'11 febbraio 1957 col quale è stato escluso dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7489)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 285), il ricorso straordinario 13 settembre 1957, prodotto dal prof. Giuseppe Napoli contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 628 del 15 marzo 1957, col quale è stato escluso dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7490)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 294), il ricorso straordinario 12 giugno 1957, prodotto dal prof. Faccini Ivo contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento 11 dicembre 1956, con il quale è stato escluso dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7491)

Con decreto presidenziale 14 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1963 (registro n. 30 Pubblica istruzione, foglio n. 318), il ricorso straordinario 2 novembre 1955, prodotto dalla prof.ssa Anna Talamo Vitiello nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso la mancata inclusione nelle graduatorie relative al concorso a due cattedre di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale indetto con decreto ministeriale 27 aprile 1951, è stato dichiarato inammissibile.

(7492)

Con decreto presidenziale 29 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1963, (registro n. 28 Pubblica istruzione, foglio n. 104), il ricorso straordinario prodotto il 18 luglio 1957, dalla prof.ssa Anna Motta contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento 18 gennaio 1957, n. 1330, con il quale è stata esclusa dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7493)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 295), il ricorso straordinario prodotto il 18 novembre 1959, dal prof. Cesareo Santi Eduardo contro il provveditore agli studi di Catania, avverso il provvedimento del 15 maggio 1959, n. 52281, col quale veniva disposta la sua cancellazione dall'elenco degli insegnanti, che, in seguito all'esito favorevole della ispezione, erano stati ammessi all'esame colloquio ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento delle lingue e letterature italiana e latina, storia e geografia in qualunque scuola d'istruzione secondaria, è dichiarato inammissibile.

(7477)

Con decreto presidenziale 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1963 (registro n. 34 Pubblica istruzione, foglio n. 300), il ricorso straordinario prodotto il 1° aprile 1959, dal prof. Ennio Ricci contro il Ministero della pubblica istruzione avverso l'esclusione dal conseguimento dell'abilitazione didattica di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1959, n. 1440, è stato respinto.

(7484)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 291), il ricorso straordinario 4 aprile 1957, prodotto dalla prof.ssa D'Ambrosio Nicoletta contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso la nota del 3 febbraio 1957, n. 4364, con la quale è stato respinto il suo ricorso gerarchico 3 gennaio 1957, inteso ad ottenere l'annullamento della nomina ad insegnante supplente presso la scuola media di San Giovanni Rotondo conferita per le materie letterarie al prof. Matteo Placentino per l'anno scolastico 1956-57, è stato dichiarato inammissibile.

(7480)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963 (registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 282), il ricorso straordinario 13 settembre 1957, prodotto dal prof. Vincenzo Testa contro il Ministero della pubblica istruzione avverso il provvedimento n. 6181/619/620 del 15 marzo 1957, con il quale è stato escluso dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 505, è stato respinto.

(7494)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di varianti al piano parziale di ricostruzione del comune di Monzuno (Bologna)

Con decreto ministeriale 5 agosto 1963, n. 3565, è stato approvato — con una prescrizione — il progetto di varianti al piano parziale di ricostruzione di Monzuno, relativo all'ubicazione dell'erigendo edificio per la scuola di avviamento agrario e l'abolizione di uno sbocco stradale in prima curva sulla provinciale Val di Sette nella frazione Vado, vistato in una planimetria in scala 1:2000.

Per l'esecuzione delle opere di cui sopra è assegnato lo stesso termine di esecuzione del piano parziale di ricostruzione originario che, ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(7393)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 12834, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1963, al registro n. 33, foglio n. 289, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dall'ispettore del Genio civile dott. ing. Francesco Abbadessa avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici 16 aprile 1961, con il quale venne disposto il suo collocamento a riposo dal 1° luglio 1961, nonchè avverso il decreto ministeriale 3 maggio 1961 di liquidazione della pensione.

(7603)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 12833, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1963, al registro n. 33, foglio n. 297, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal geometra Corapi Gregorio avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici 2 luglio 1962, n. 16825, di reiezione della domanda di ricostruzione della carriera prodotta in data 28 maggio 1962.

(7602)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Taurasi

Con decreto provveditoriale n. 40174 in data 9 agosto 1963, è stato approvato, il piano di zona del comune di Taurasi, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto sono state respinte le opposizioni a firma di: 1) Guastaferri Raffaele; 2) Ventullo Amalia.

(7565)

Approvazione del piano di zona del comune di Casalduni

Con decreto provveditoriale n. 40173 in data 9 agosto 1963, è stato approvato, con stralcio delle aree site a valle del Corso Fontana, risultanti destinatia lavatoio, a mattatoio pubblico ed a scuola media, e dell'area destinata a « capannoni per attività artigianale », il piano di zona del comune di Casalduni, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto sono state respinte le opposizioni a firma di: 1) Fraccacreta Maria in Roccatagliata; 2) Lanaro Maria Clementina e Nicola, mentre nessuna determinazione è stata adottata per la opposizione a firma di De Blasio Celestino in quanto attinente ad area come sopra stralciata dal piano.

(7567)

Approvazione del piano di zona del comune di Paduli

Con decreto provveditoriale n. 40175 in data 9 agosto 1963, è stato approvato, limitatamente alle previsioni attinenti al capoluogo, il piano di zona del comune di Paduli, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167 con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto.

(7566)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Appalti Ferroviari », con sede in Mantova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1963, la Società cooperativa « Appalti Ferroviari », con sede in Mantova, costituita per rogito Togliani in data 10 giugno 1951, repertorio n. 8901, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Angelo Signori.

(7408)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo del Popolo, con sede in Donnaz (Aosta)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 agosto 1963, la Società cooperativa di consumo del Popolo, con sede in Donnaz (Aosta) costituita per rogito Colombo in data 7 luglio 1955, repertorio 5714 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dottor Laurencet Silvio.

(7562)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato in data 5 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1963, registro n. 7, foglio n. 204, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Marchetti Cesare, contro la decisione in data 29 novembre 1960, con la quale la Commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio respinse il ricorso dello stesso avverso il provvedimento del sindaco di Riva del Garda che gli negò l'aggiunta delle voci: «vetri e ceramiche, fiori, legno, oggetti d'arte, cartolibreria, foto e ottica, bigiotteria fine» alla licenza di commercio in suo possesso.

(7601)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 5 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1963, registro n. 7, foglio n. 205, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Ottolina Annibale avverso la decisione con la quale la G.P.A. di Milano ha accolto il ricorso proposto dalla signora Carla Cassanmagnago, per conto della ditta «Eredi Cassanmagnago Protaso» contro il provvedimento del sindaco di Macherio che aveva negato l'aggiunta della voce «pane» alla licenza in possesso della ditta stessa, in detto Comune.

(7597)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 5 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1963, registro n. 7, foglio n. 208, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Perrone Giuseppe e dalla Signora Sisti Imelde avverso il provvedimento con il quale il sindaco di Melzo autorizzò il sig. Chiaveri Luigi a trasferire il proprio negozio di posteria da via Cavour a via Leoncavallo di detto Comune.

(7596)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 5 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1963, registro n. 7, foglio n. 209, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Luvarà Demetrio contro il provvedimento con il quale il sindaco di San Remo gli negò l'autorizzazione a trasferire il proprio esercizio commerciale da via Moreno, n. 5 a via Zeffiro Massa, n. 78 di detto Comune.

(7598)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 5 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1963, registro n. 7, foglio n. 207, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla signora Valenziano Antonia contro il provvedimento con il quale il sindaco di Paderno Dugnano concesse la voltura integrale delle licenze di «salumeria, drogheria con cibi cotti» in favore di Beccalli Palmira, in detto Comune.

(7599)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 5 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1963, registro n. 7, foglio n. 206, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dai signori Bottoni Guido e Giovanni avverso la decisione in data 8 settembre 1961, con la quale la G.P.A. di Ferrara accolse il ricorso gerarchico prodotto dal sig. Bertelli Gabriele tendente ad ottenere la licenza per la vendita di «carni fresche di bovini, suini, pollame e conigli» nel comune di Ostellato.

(7600)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano ad istituire una scuola per puericultrici

Con decreto n. 300.7.49/15 in data 27 luglio 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano sono stati autorizzati ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso gli Istituti medesimi.

(7497)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 30 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1963, registro n. 71 Difesa-Marina, foglio n. 68, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Adolfo Troisi, avverso il provvedimento di dimissioni d'ufficio da socio abbonato del Circolo ufficiali della Marina militare di Roma.

(7604)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 22 ottobre 1957, dal dott. Aristide Parisi avverso il decreto ministeriale 1° luglio 1957, di decadenza dalla nomina a volontario allievo ispettore nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(7465)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 4 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 1° luglio 1963, a pagina 3427, capoverso 3 e capoverso 4, dove è detto «lago di Garda» leggasi «lago di Iseo».

(7594)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1963, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 83, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dai signori Cappellieri Federico, Gargiulo Mario, Trabalza Ermanno, Lorenzi Pietro, De Martis Sebastiano, Bernardini Ugo, De Marco Francesco, Micari Carmelo, Vanda Antonio, Ignoto Antonino, Bruni Bruno, Liotta Giuseppe, De Luca Savino, Maiolo Giuseppe, Catania Angelo, La Lama Angelo, Adornato Giuseppe, Stacchini Renato, Schettini Paolo, Siano Ferdinando e Pistilli Antonio, archivisti nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, avverso il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, con il quale venne determinato il definitivo ordine di ruolo degli archivisti della anzidetta carriera, previo scioglimento delle relative riserve di anzianità.

(7564)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1962, n. 5386, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1963, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 15, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 22 agosto 1960 dal signor Caramazza Giuseppe, nato in Alessandria della Rocca (Agrigento) il 14 febbraio 1914, avverso il decreto ministeriale n. 244 del 20 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti medesima il 27 dicembre 1958, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 239, con il quale venne disposta la convalida del suo rapporto d'impiego, quale commesso a contratto straordinario a tempo indeterminato già in servizio presso il cessato Governo Generale della Libia, dal 1° giugno 1940, e la risoluzione del rapporto d'impiego stesso a decorrere dal 30 maggio 1952.

(7414)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico

(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica applicazione). Elenco n. 1

Si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avere interesse, può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
Rendita 5% (1935)	95083 (nuda proprietà)	Congregazione di carità di Vercelli (Novara). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta ad Albertini Celso fu Giuseppe, dom. a Vercelli (Novara)	100 —
P. Redim. 3,50 % (1934)	144166 (nuda proprietà)	Tarditi Chiaffredo fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Dovetta Lucia fu Spirito, ved. Tarditi dom. a Brossasco (Cuneo). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Dovetta Lucia fu Spirito ved. Tarditi Giovanni dom. a Brossasco (Cuneo).	70 —
Id.	144167 (nuda proprietà)	Iscrizione: come sopra. Annotazione: come sopra	17,50
Id.	357786	Boido Tomaso di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Alice Belcolle (Alessandria). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Cirio Antonia fu Giuseppe, ved. di Boido Giuseppe, dom. a Nizza Monferrato (Asti)	108,50
Rendita 5% (1935)	39506	Congregazione di Carità di S. Pietro Vernotico (Lecce). Legato Morangio	550 —
Id.	39508	Come sopra. Per il legato Don Geremia Elia (Lecce)	550 —
P. Redim. 3,50 % (1934)	351535 (nuda proprietà)	Pesce Maria di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre dom. a Canelli (Alessandria). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Pesce Giuseppe di Domenico dom. a Canelli (Alessandria)	329 —
Cons. 3,50% (1906)	850718	Comino Clotilde di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Viège (Svizzera)	910 —
Id.	850719	Comino Eugenia di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Viège (Svizzera)	910 —
Rendita 5% (1935)	189929 (nuda proprietà)	Ciocchi Mario fu Giulio dom. a Verzuolo (Cuneo). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Dall'Aglio Maria di Iginia ved. Ciocchi, dom. a Lieto Colle (Como) . .	1.350 —
Id.	180330 (nuda proprietà)	Ciocchi Carlo fu Giulio minore sotto la patria potestà della madre Dall'Aglio Maria di Iginio ved. Ciocchi dom. a Lieto Colle (Como). Annotazione: come sopra	1.350 —
Id.	212833	Ciocchi Carlo fu Giulio minore sotto la patria potestà della madre Dall'Aglio Maria di Iginio ved. Ciocchi dom. in Romagnano Sesia (Novara) . Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Dall'Aglio Maria di Iginio ved. Ciocchi dom. in Romagnano Sesia (Novara).	445 —
Rendita 3,50 % (1934)	365236	Pegazzani Elena di Giulio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cassino (Frosinone). L'usufrutto vitalizio spetta a Colella Dora di Aurelio moglie di Pegazzani Giulio dom. a Cassino, fino a quando la titolare non passerà a matrimonio	1.050 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Redim. 3.50 % (1934)	509571 (nuda proprietà)	Pegazzani Elena di Giulio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cassino (Frosinone). L'usufrutto vitalizio spetta a Colella Dora di Aurelio moglie di Pegazzani Giulio dom. a Cassino, fino a quando la titolare non passerà a matrimonio	2.450 —
Redim. 5 % (1935)	114171 (usufrutto)	Primo Chiaffredo fu Chiaffredo minore sotto la patria potestà della madre Perrone Secondina di Filippo, ved. di Primo Chiaffredo, dom. in Barge (Cuneo). Annotazione: iscritta con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Perrone Secondina di Filippo ved. Primo dom. in Barge (Cuneo) con pagamento delle rate semestrali, senza esibizione della fede di vita g. a domanda di Peraglia Fortunato fu Giovanni Battista del 4 settembre 1936	4.650 —
Rendita 5% (1935)	133525 (usufrutto)	Intestazione: come sopra. Annotazione: iscritta con dichiarazione che proviene dal reimpiego del prezzo di cessione di esercizio e l'usufrutto vitalizio spetta a Perrone Secondina di Filippo ved. Primo Chiaffredo dom. a Barge (Cuneo) g.ta atto 27 aprile 1937 rogito Guagliotto notaio in Barge	465 —
Id.	141131 (nuda proprietà)	Foglietti Ottavio fu Bernardino, minore sotto la patria potestà della madre Ferrante Agnese ved. Foglietti dom. in Roma. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Foglietti Paolo e Giovanni fu Sante, dom. in Roma	595 —

(7438) Roma, addì 8 agosto 1963 — *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 mod. 241 D.P. — Data: 4 dicembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Salerno — Intestazione: Mauro Raffaella nata a Roccadaspide il 23 marzo 1902 - Titoli del Debito pubblico: nominativi 1+1 — Capitale lire 215.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 mod. 241 D.P. — Data 6 dicembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale della tesoreria di L'Aquila — Intestazione: Farino Lia, nata a Barisciano il 2 novembre 1880 — Titoli del Debito pubblico al portatore 7 — Capitale L. 22.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1798 mod. 25-A D.P — Data 18 dicembre 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Moisè Troiano, nato in Alessandria del Carretto il 7 settembre 1925 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1369 mod. 243 D.P. — Data: 11 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli — Intestazione: Di Nocera Giulia, nata a Secondigliano il 14 marzo 1908 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2402 mod. 25-A D.P. — Data 17 settembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Cochetti Romolo, nato a Montorio il 13 ottobre 1889 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3651 mod. 25-A D.P. — Data: 3 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione Monastero Renata, nata a Firenze l'11 ottobre 1916 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4307 mod. 25-A D.P. — Data: 17 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Parisi Emanuela vedova Cascia, nata ad Alcara il 10 giugno 1881. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 47.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 mod. 243 D.P. — Data: 10 settembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Caserta — Intestazione: Faraone Ettore, nato a Baia Latina il 23 settembre 1906 — Titoli del Debito pubblico al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 mod. 241 D.P. — Data: 24 febbraio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale della tesoreria di Trapani — Intestazione: Barresi Calcedonio, nato a Trapani il 1° gennaio 1896 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 3800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2316 mod. 25-A D.P. — Data: 30 gennaio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Staglieno Maria Giulietta, nata a Genova il 26 ottobre 1893 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1+1 — Capitale L. 450.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 mod. 241 D.P. — Data: 2 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Lisi Elena, nata a Fossano il 25 maggio 1916 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 290 mod. 241 D.P. — Data: 2 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Lisi Stefania, nata a Fossano il 6 aprile 1915 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 agosto 1963

(7437) *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 22 agosto 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,01	620,94	620,95	620,96	620,95	620,98	620,95	621 —	620,98	620,97
$ Can.	573,19	573,10	573,25	573 —	572,40	573,16	573 —	573,05	573,10	573 —
Fr. Sv.	143,88	143,86	143,85	143,88	143,85	143,86	143,86	143,90	143,85	143,85
Kr. D.	89,78	89,77	89,80	89,81	89,80	89,76	89,79	89,80	89,77	89,75
Kr. N.	86,81	86,77	86,83	86,82	86,80	86,78	86,79	86,80	86,79	86,80
Kr. Sv.	119,67	119,68	119,65	119,67	119,60	119,72	119,665	119,65	119,63	119,65
Fol.	172,01	171,97	171,99	172,01	171,90	171,96	172 —	172 —	171,97	171,95
Fr. B.	12,44	12,446	12,451	12,45	12,44	12,45	12,44625	12,44	12,44	12,445
Franco francese	126,72	126,72	126,70	126,72	126,70	126,72	126,725	126,72	126,72	126,71
Lst.	1737,60	1738 —	1737,70	1737,80	1737,50	1736,95	1737,20	1737,50	1737,15	1737,70
Dm. occ.	155,87	155,85	155,84	155,855	155,70	155,86	155,85	155,87	155,86	155,86
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,06	24,0680	24,05	24,06	24,0725	24,07	24,06	24,065
Escudo Port.	21,67	21,68	21,69	21,68	21,70	21,67	21,67	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 22 agosto 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,85
Redimibile 3,50 % 1934	90,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,955
1 Dollaro canadese	573 —
1 Franco svizzero	143,87
1 Corona danese	89,80
1 Corona norvegese	86,805
1 Corona svedese	119,667
1 Fiorino olandese	172,05
1 Franco belga	12,448
1 Franco francese	126,722
1 Lira sterlina	1737,50
1 Marco germanico	155,852
1 Scellino austriaco	24,07
1 Escudo Port.	21,675

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 3 giugno 1963 registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1963, registro n. 50 Difesa-Esercito, foglio n. 206

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto 15 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1948, registro n. 29 Esercito, foglio n. 36, Bollettino ufficiale 1949, dispensa 4, pagina 582.

Giacomini Mario di Ferdinando e di Armellini Maria, da Conegliano (Treviso), classe 1919, sottotenente fanteria di complemento, 72° fanteria « Puglie ». L'anno di nascita viene così rettificato: 1916. Inoltre il cognome della madre è: Armellin.

Decreto 23 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1947, registro n. 3 Guerra, foglio n. 38, Bollettino ufficiale 1947, dispensa 9, pagina 781.

Polonio Leandro di Giovanni e di Ada Graziani, da Belluno, caporal maggiore Reggimento paracadutisti « Nembo », viene rettificato in Poloni Leonida di Giovanni Battista e fu Grezzani Ada, nato il 9 febbraio 1914 a Chies d'Alpago (Belluno).

Regio decreto 18 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1943, registro n. 15 Guerra, foglio n. 155, Bollettino ufficiale 1943, dispensa 65, pagina 4801.

Spanti Dino di Aldo e di Bettaccini Palmira, da Monsummano (Pistoia), 1° capo squadra 18ª Legione CC. NN. di assalto, viene rettificato in Spanti Spartaco fu Adolfo, nato il 12 luglio 1907 a Monsummano Terme (Pistoia).

Regio decreto 20 dicembre 1923, Bollettino ufficiale 1923, dispensa 69, pagina 3526.

Sprotti Eugenio, da Penetto Torinese (Torino), brigadiere CC. 233° plotone (21ª Divisione). Il luogo di nascita viene così rettificato: Pecetto Torinese (Torino).

Decreto 8 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1948, registro n. 26 Esercito, foglio n. 7 Bollettino ufficiale 1948, dispensa 31, pagina 3338.

Vacchetto Antonio di Gio Batta e di Balisti Lodovica, da Moretto (Cuneo), classe 1910, appuntato 3° Artiglieria « Julia », viene rettificato in Vaschetto Antonio di Giovanni Battista e di Battisti Lodovica, da Moretta (Cuneo).

(7525)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinquantasei cattedre di insegnamento negli Istituti e Scuole di istruzione artistica, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, concernente la classificazione e trasformazione delle scuole d'arte a norma della legge 9 agosto 1954, n. 651;
Vista la legge 3 aprile 1958, n. 472,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1856, che istituisce la Scuola d'arte di Corato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961. n. 1858, che istituisce la Scuola d'arte di Parabita;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1961, n. 1859, che istituisce la Scuola d'arte di Poggiardo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1860, che istituisce l'Istituto d'arte di Ancona;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1865, che istituisce l'Istituto d'arte di Arezzo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1863, che istituisce l'Istituto d'arte di Oristano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1869, che istituisce l'Istituto d'arte di Vasto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1870, che istituisce l'Istituto d'arte di Deruta;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367.

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole d'arte, giusta il prospetto che si riporta qui di seguito:

Cattedre:

1) Lingua italiana, storia, geografia, educazione civica Sede: Istituto d'arte di Ancona;
2) Storia dell'arte e delle arti applicate Sede: Istituto d'arte di Ancona;
3) Matematica, fisica e contabilità Sede: Istituto d'arte di Ancona;
4) Scienze naturali e chimica Sede: Istituto d'arte di Ancona;
5) Disegno geometrico, architettura e prospettiva - Sede: Istituto d'arte di Ancona;
6) Disegno dal vero Sede: Istituto d'arte di Ancona;
7) Plastica Sede: Istituto d'arte di Ancona;
8) Lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale Sede: Istituto d'arte di Ancona;
9) Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale - Sede: Istituto d'arte di Ancona;
10) Lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale Sede: Istituto d'arte di Ancona;
11) Lingua italiana, storia e geografia Sede: Scuola d'arte di Poggiardo;
12) Storia dell'arte e delle arti applicate Sede: Scuola d'arte di Corato;
13) Matematica, fisica, contabilità e scienze Sede: Scuola d'arte di Parabita;
14) Disegno geometrico, architettonico e prospettiva Sede: Scuola d'arte di Poggiardo;
15) Disegno dal vero Sede: Scuola d'arte di Corato;
16) Plastica Sede: Scuola d'arte di Parabita;
17) Lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale Sede: Scuola d'arte di Poggiardo,
18) Lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annesi e l'insegnamento del relativo disegno professionale- Sede: Scuola d'arte di Parabita;
19) Ceramica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale Sede: Scuola d'arte di Corato;
20) Decorazione plastica, con l'obbligo della direzione dei laboratori annessi e l'inegnamento del relativo disegno professionale Sede: Scuola d'arte di Parabita;
21) Lingua italiana, educazione civica, storia e geografia - Sede: Istituto d'arte di Arezzo;
22) Storia dell'arte e delle arti applicate Sede: Istituto d'arte di Arezzo;
23) Matematica, fisica e contabilità Sede: Istituto d'arte di Arezzo;
24) Scienze naturali e chimica Sede: Istituto d'arte di Arezzo;
25) Disegno geometrico, disegno architettonico e prospettiva Sede: Istituto d'arte di Arezzo;
26) Disegno dal vero Sede: Istituto d'arte di Arezzo;
27) Plastica Sede: Istituto d'arte di Arezzo;
28) Arte tessile, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale Sede: Istituto d'arte di Arezzo;
29) Moda e costume teatrale, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale - Sede: Istituto d'arte di Arezzo;
30) Lavorazione artistica dei metalli, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale Sede: Istituto d'arte di Arezzo;
31) Lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica Sede: Istituto d'arte di Deruta;
32) Storia dell'arte e delle arti applicate Sede: Istituto d'arte di Deruta;
33) Matematica, fisica e contabilità Sede: Istituto d'arte di Deruta;
34) Scienze naturali e chimica Sede: Istituto d'arte di Deruta;
35) Disegno geometrico, architettonico, e prospettiva Sede: Istituto d'arte di Deruta;
36) Disegno dal vero Sede: Istituto d'arte di Deruta;
37) Plastica Sede: Istituto d'arte di Deruta;
38) Ceramica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale Sede: Istituto d'arte di Deruta;
39) Lingua italiana, educazione civica, storia e geografia - Sede: Istituto d'arte di Oristano;
41) Matematica, fisica e contabilità Sede: Istituto d'arte di Oristano;
40) Storia dell'arte e delle arti applicate Sede: Istituto d'arte di Oristano;
42) Scienze naturali e chimica Sede: Istituto d'arte di Oristano;
43) Disegno geometrico, disegno architettonico e prospettiva Sede: Istituto d'arte di Oristano;
44) Disegno dal vero Sede: Istituto d'arte di Oristano;
45) Plastica Sede: Istituto d'arte di Oristano;
46) Ceramica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale Sede: Istituto d'arte di Oristano;
47) Lavorazione artistica del legno, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale Sede: Istituto d'arte di Oristano;

48) Lingua italiana, storia e geografia ed educazione civica - Sede: Istituto d'arte di Vasto;

49) Storia dell'arte e delle arti applicate - Sede: Istituto d'arte di Vasto;

50) Matematica, fisica e contabilità - Sede: Istituto d'arte di Vasto;

51) Scienze naturali e chimica - Sede: Istituto d'arte di Vasto;

52) Disegno geometrico, architettonico e prospettiva - Sede: Istituto d'arte di Vasto;

53) Disegno dal vero - Sede: Istituto d'arte di Vasto;

54) Plastica - Sede: Istituto d'arte di Vasto;

55) Lavorazione artistica del legno, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale - Sede: Istituto d'arte di Vasto;

56) Lavorazione artistica dei metalli, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale - Sede: Istituto d'arte di Vasto.

Per la partecipazione ai presenti concorsi, relativi alle cattedre di lingua italiana, storia e geografia, è prescritto il possesso del diploma di laurea in lettere. Le norme di svolgimento dei concorsi precitati sono indicate negli articoli 8 e 9 del presente decreto.

Possono partecipare ai concorsi sopracitati i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dall'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in quantità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 entro 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli Istituti di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi indicati nel precedente art. 1, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Div. II, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il titolo di studio per gli aspiranti alle cattedre di « italiano, storia e geografia ».

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

I titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito: titoli di studio, certificati didattici, opere, pubblicazioni, documentazione fotografica, ecc. dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere. Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del presidente o del direttore dell'Istituto presso il quale il concorrente presta servizio scolastico.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco particolareggiato, in triplice copia, firmato dal candidato dei titoli e dei documenti presentati. I titoli che pervengano dopo

il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda su carta legale dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità e l'esito del concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data in cui hanno ricevuto l'apposita comunicazione, i relativi documenti redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini della loro inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o copia notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore di ogni concorso o viene approvata la relativa terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella terna dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui riceve il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante alla data di cui al comma primo, dell'art. 2, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio: dal certificato medesimo deve risultare lo avvenuto accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa che per la natura e il grado della sua invalidità o la mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200;

6) documento militare:

a) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva anche se per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: se assegnati in forza ai distretti militari « Esercito o Aeronautica » copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente; se assegnati in forza a capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissariato di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nella lista di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) devono essere in data non anteriore ai tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre, nel termine di cui al citato comma secondo del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio in bollo da L. 200, con la indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia stato presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli);

2) originale o copia autentica dil titolo di studio (solamente per i candidati alle cattedre di italiano, storia e geografia).

I candidati che si trovino alle armi in servizio, o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto forvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione;

7) originale o copia notarile del titolo di studio se è prescritto.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o amministrazioni compreso quello della pubblica istruzione fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per i concorsi non ancora espletati.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

I concorsi a cattedre per materie artistiche, indicate nello art. 1 del presente decreto, sono indetti solamente per titoli.

La valutazione dei titoli prodotti a tale fine dai candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice ai sensi delle vigenti disposizioni. A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati che si giudichino idonei a coprire il posto messo a concorso.

Ogni Commissione dovrà altresì redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Ciascuna cattedra messa a concorso sarà assegnata al primo classificato nella relativa terna e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo. E' facoltà del Ministro, di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Art. 9.

I concorsi a cattedre per le materie culturali e scientifiche indicate nell'art. 1 del presente decreto sono indetti per titoli ed esami.

La valutazione dei titoli culturali e scientifici prodotti dai concorrenti sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice, ai sensi delle vigenti disposizioni, prima delle prove di esame.

Le prove di esame saranno, a secondo della cattedra, le seguenti:

A *Cattedra di lingua italiana, storia e geografia*:

L'esame comprende: 1) prova scritta; 2) un esame colloquio; 3) una lezione.

a) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento letterario o storico a scelta del candidato tra due proposti dalla Commissione esaminatrice.

b) Il colloquio consisterà in tre parti distinte, corrispondenti alle materie comprese nella cattedra.

Il concorrente dovrà dimostrare:

di possedere una chiara idea dello svolgimento storico della letteratura nazionale e una sicura conoscenza della biografia e delle opere dei maggiori scrittori italiani;

di conoscere perfettamente gli avvenimenti più importanti della storia antica, medioevale e moderna;

di avere una buona pratica nell'uso razionale di carte geografiche, topografiche, atlanti e plastici.

c) La lezione verterà su argomenti compresi nei programmi di insegnamento delle scuole d'arte. Il tema sarà sorteggiato fra tre proposti a ciascun candidato.

B *Cattedra di storia dell'arte e delle arti applicate.*

L'esame comprende: un colloquio e una lezione.

a) Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di possedere la necessaria preparazione sui problemi fondamentali e le caratteristiche particolari dei vari periodi della storia dell'arte, dalle origini ai nostri giorni, con particolare riguardo alle arti applicate.

Dovrà inoltre dimostrare di conoscere la biografia delle opere delle personalità artistiche più rappresentative e di saper commentare un capolavoro dell'arte opportunamente scelto dalla Commissione.

b) La lezione verterà su argomenti compresi nei programmi di insegnamento delle scuole d'arte.

Il tema della lezione sarà sorteggiato fra due proposti a ciascun candidato.

C *Cattedra di matematica, fisica, contabilità (e scienze).*

L'esame comprende una prova scritta, un colloquio e una lezione.

a) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione esaminatrice, uno relativo alla matematica, l'altro alla fisica.

b) Il colloquio consisterà di tante parti quante sono le materie costituenti la cattedra e verterà su argomenti compresi nei programmi di insegnamento delle scuole d'arte.

Per la fisica il candidato dovrà dimostrare di aver anche sufficiente pratica di esperienze.

c) Il tema della lezione sarà sorteggiato fra quattro proposti a ciascun candidato corrispondenti alle materie comprese nella cattedra.

D *Cattedra di scienze naturali e chimica.*

L'esame comprende un colloquio e una lezione.

a) Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di possedere la necessaria preparazione su la biologia animale, la biologia vegetale, la chimica e la mineralogia.

Per la chimica il candidato dovrà dimostrare di avere anche sufficiente pratica di laboratorio.

b) Il tema della lezione sarà sorteggiato fra due proposti a ciascun candidato, corrispondenti alle materie comprese nella cattedra entro i limiti dei programmi di insegnamento degli Istituti d'arte.

Per quanto riguarda l'esame dei titoli presentati dai candidati ai concorsi per le cattedre di materie culturali e scientifiche le Commissioni stabiliranno preliminarmente, ai sensi delle vigenti disposizioni, le categorie di titoli valutabili.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali dei concorsi a cattedre di cui al presente decreto, si osserveranno le norme legislative vigenti in materia.

Tutti i candidati sono ammessi a sostenere le prove di esame.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

I candidati saranno chiamati a sostenere le prove di esame direttamente con lettera raccomandata.

Perdono il diritto a sostenere le prove di esame coloro che non si presentano nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

Prima di sostenere la prova di esame gli aspiranti devono dimostrare la propria identità personale esibendo alla Commissione giudicatrice un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.

La Commissione giudicatrice di ogni concorso procederà all'esame dei titoli e alla loro valutazione, per la quale ciascun commissario dispone di cinque decimi.

Ciascuna prova di esame viene poi classificata dai singoli commissari con punti da zero a dieci e di tali classificazioni si fa la media.

Dalle medie delle singole classificazioni si ricava poi la media generale delle prove, che per la proposta di nomina alla cattedra relativa non può essere inferiore ad otto decimi.

Per essere designato vincitore del concorso il concorrente dovrà riportare non meno di undici quindicesimi nella somma della media generale delle prove e della media dei punti assegnati dai singoli commissari ai titoli.

In caso di parità nella somma predetta ha la precedenza colui che è superiore nella media delle prove; in caso di parità di entrambi i coefficienti si applicano per la precedenza le disposizioni legislative vigenti in materia.

A conclusione dei lavori, le Commissioni per ciascuno dei cinquantasei concorsi proporranno al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichino idonei a coprire la relativa cattedra.

Le Commissioni dovranno redigere per ciascun concorso una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Ciascuna cattedra messa a concorso sarà assegnata al primo classificato nella relativa terna e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare, entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti del medesimo ordine e grado i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Art. 10.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1963
Registro n. 45, *foglio n.* 110

(7507)

Concorso a sei posti di direttore titolare negli Istituti e Scuole di istruzione artistica, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, concernente la classificazione e trasformazione delle Scuole d'arte a norma della legge 9 agosto 1954, n. 651;

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 472;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1856, che istituisce la Scuola d'arte di Corato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1858, che istituisce la Scuola d'arte di Parabita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1860, che istituisce l'Istituto d'arte di Ancona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1868, che istituisce l'Istituto d'arte di Oristano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1869, che istituisce l'Istituto d'arte di Vasto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1870, che istituisce l'Istituto d'arte di Deruta;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli integrati da un esame-colloquio a posti di

a) direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Ancona;

b) direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Deruta;

c) direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Oristano;

d) direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Vasto;

e) direttore titolare della Scuola statale d'arte di Corato;

f) direttore titolare della Scuola statale d'arte di Parabita.

L'esame colloquio consisterà in una prova orale alla quale saranno ammessi, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, i concorrenti che abbiano raggiunto una determinata votazione nei titoli (art. 8 del presente decreto).

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi sopracitati i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato fino a 55 anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti

di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati dal nemico o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il cinque settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli Istituti di istruzione artistica e, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi indicati nel precedente art. 1, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine di sessanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti ai concorsi debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

I titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito: titoli di studio, certificati didattici, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, lavori, ecc., dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato a recare la postilla che trattasi di sue opere. Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore o del presidente dell'Istituto presso il quale il concorrente presta servizio scolastico.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco particolareggiato, in triplice copia, firmato dal candidato, dei titoli e documenti presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli e documenti presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità e l'esito del concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui hanno ricevuto l'apposita comunicazione, i relativi documenti redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certi-

ficato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore di ogni concorso e viene approvata la relativa terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella terna dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui riceve il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante alla data di cui al 1° comma dell'art. 2 abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscano preferenza o precedenza agli effetti della inclusione nella terna;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio: dal certificato medesimo deve risultare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200;

6) documento militare:

a) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma anche per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestata o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari « Esercito o Aeronautica » copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza a capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal *foglio di congedo*;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato comma secondo del presente articolo, soltanto il seguente documento:

copia dello stato di servizio in bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia stato presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopradescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici e amministrazioni, compreso quello della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente bando si osserveranno le norme legislative vigenti in materia.

La Commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli e alla loro valutazione per la quale ciascun commissario dispone di 5/10.

Al fine dell'ammissione all'esame colloquio i candidati dovranno riportare nella valutazione dei titoli prodotti almeno una media di tre punti sui cinque a disposizione.

I candidati ammessi saranno convocati direttamente con lettera raccomandata. Perdono il diritto a sostenere la prova di esame orale coloro che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito. Prima di sostenere l'esame colloquio gli aspiranti devono dimostrare la loro identità personale esibendo alla Commissione un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.

Per l'esame colloquio ciascun membro della Commissione giudicatrice dispone di un massimo di punti 10. Si procederà quindi alla media dei punti attribuiti come sopra indicato, media che, per la proposta di nomina non potrà essere inferiore a 8/10.

Per essere designato vincitore del concorso, il candidato dovrà riportare non meno di 11/15, sommando il voto conseguito nell'esame colloquio e la media dei punti assegnati dai singoli commissari ai titoli. In caso di parità nella somma predetta si applicheranno per la precedenza le disposizioni legislative previste dall'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 (ultimo comma).

Art. 9.

A conclusione dei lavori, la Commissione giudicatrice proporrà al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire ciascun posto messo a concorso.

La Commissione dovrà quindi redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti ed in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Ciascuno dei posti messi a concorso sarà assegnato al primo classificato nella relativa terna, in caso di rinuncia al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro nominare, entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti, del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

In caso di parità di merito si applicheranno, per la preferenza, le disposizioni legislative previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

L'esame colloquio verterà sulle materie di insegnamento negli istituti di istruzione artistica e sui relativi processi tecnici e didattici in rapporto al carattere e alla funzione dei predetti istituti nel quadro della cultura e della produzione artistico-industriale.

Il candidato dovrà altresì dimostrare di possedere idonee nozioni sulla figura giuridica degli istituti di istruzione artistica, sulla loro gestione finanziaria e amministrativa, nonchè sulle norme connesse all'attività didattica degli istituti e scuole d'arte.

Art. 11.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento dei concorsi e la composizione delle Commissioni giudicatrici, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1963
Registro n. 45, foglio n. 109

(7508)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Assunzione di centonovantacinque candidati risultati idonei, oltre i vincitori del concorso pubblico a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge n. 425 del 26 marzo 1958;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960, registro n. 43 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 31, col quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui:

n. 50 al Compartimento di Genova;
» 60 » Milano;
» 30 » Roma;
» 50 » Torino;
» 20 » Verona;

Vista la legge 4 dicembre 1961, n. 1256, concernente le determinazioni delle nuove piante organiche del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1962, n. 975, 26 luglio 1962, n. 516, 19 luglio 1962, n. 325, 19 luglio 1962, n. 327 e 26 luglio 1962, n. 466, con i quali oltre ad approvare le graduatorie relative, venne anche autorizzata, a norma dell'art. 5 della citata legge 1256/1961, per tali sedi l'assunzione di una aliquota di idonei oltre i vincitori, nella misura rispettivamente di 10, 20, 20, 10 e 6 idonei del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale, numero P.2.1.1.246/Cond. 158203 del 19 ottobre 1962;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 1256/1961, è autorizzato ad assumere con decorrenza giuridica 16 novembre 1962, previo accertamento dei requisiti prescritti per l'immissione in impiego e con l'osservanza delle vigenti norme di legge in materia di riserva di posti per categorie preferenziate nei pubblici concorsi, centonovantacinque candidati risultati idonei oltre i vincitori del concorso pubblico a cinquecento posti di conduttore in prova, citato nelle premesse, da ripartire come segue:

Compartimento di Genova . . . . . n. 30
» Milano . . . . » 90
» Roma . . . . » 40
» Torino . . . . » 25
» Verona . . . . » 10

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1962

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1963
Registro n. 46 bilancio Trasporti, foglio n. 128. — BONOMI

(7653)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a undici posti di ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1963.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1963, n. 3654, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1963, registro n. 45 bilancio Trasporti, foglio n. 367, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a undici posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Pagliari dott. Giovanni, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Valdoni prof. Pietro, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Roma;

Morelli prof. Antonio, ordinario di medicina del lavoro dell'Università di Firenze;

Paterni prof. Ludovico, consulente medico delle Ferrovie dello Stato;

Leone dott. Corrado, ispettore capo superiore;

Marzano prof. Temistocle, ispettore capo superiore;

Macchia dott. Francesco Paolo, ispettore capo superiore.

Segretario:

Cutroni dott. Paolo, ispettore di 1ª classe.

Roma, addì 15 luglio 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(7664)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1963.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 346, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1963, registro n. 7, foglio n. 159, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile;

Considerato che occorre fissare il diario delle prove scritte del concorso di che trattasi;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1963 citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, alla Casina del dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, in Lungotevere Thaon del Revel, alle ore 8 dei giorni 11, 12, 14 e 15 ottobre 1963.

Roma, addì 2 agosto 1963

Il Ministro SULLO

(7443)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1963.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1963, n. 2591, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1963, registro n. 10, foglio n. 106, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli a tre posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile;

Considerato che occorre fissare il diario delle prove scritte del concorso di che trattasi;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1963 citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, alla Casina del dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, in Lungotevere Thaon de Revel, alle ore 8 dei giorni 16, 17, 18 e 19 ottobre 1963.

Roma, addì 2 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

(7444)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Imperia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1798 del 14 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 133 del 20 maggio 1963 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia n. 92 del 18 maggio 1963, e i successivi decreti di modifica numeri 1981 del 24 maggio 1963 e 1798 del 15 luglio 1963, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 146 del 3 giugno 1963 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia n. 95, del 29 maggio 1963, e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 del 30 luglio 1963 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia n. 9 del 27 luglio 1963, con cui è stato bandito un pubblico concorso per il posto di ostetrica condotta vacante in questa Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice al concorso stesso;

Viste le designazioni della prefettura di Imperia, del Collegio provinciale delle ostetriche, e della Amministrazione comunale interessata;

Decreta:

La Commissione giudicatrice al concorso per il posto di ostetrica condotta vacante in questa Provincia al 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

Presidente:

Carcò dott. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Trillo dott. Angelo, medico provinciale;

Bentivoglio prof. Franco, primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale civile di San Remo;

Piano dott. Giuseppe, medico chirurgo, specialista in ostetricia e ginecologia;

Poli Giuseppina, ostetrica condotta del comune di Bordighera.

Segretario:

La Rocca dott. Mario, consigliere di 1ª classe di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e della prefettura di Imperia.

Imperia, addì 9 agosto 1963

Il medico provinciale: TRILLO

(7534)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1798 del 14 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 133 del 20 maggio 1963 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia n. 92 del 18 maggio 1963, e i successivi decreti di modifica numeri 1961 del 24 maggio 1963 e 1798 del 15 luglio 1963, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 146 del 3 giugno 1963 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia n. 95, del 29 maggio 1963, e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 del 30 luglio 1963 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia n. 9 del 27 luglio 1963, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice al concorso stesso;

Viste le designazioni della prefettura di Imperia, dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni dei Comuni e dei Consorzi interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice al concorso per posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

Presidente:

Carcò dott. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Trillo dott. Angelo, medico provinciale;

Giannoni prof. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale civile di San Remo;

Giampalmo prof. Vittorio, primario medico dell'Ospedale civile di Imperia;

Dal Bosco dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

La Rocca dott. Mario, consigliere di 1ª classe di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e della prefettura di Imperia.

Imperia, addì 9 agosto 1963

Il medico provinciale: TRILLO

(7535)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9746 del 16 novembre 1962, col quale venne approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1959, nei comuni di: Schignano - consorzio Robbiate-Paderno d'Adda-Imbersago - consorzio Rogeno-Merone - consorzio Lurago d'Erba-Lambrugo-Monguzzo - consorzio Carlazzo-Cusino;

Interpellate le candidate in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso e, conseguentemente, viste le rinunce di talune di esse alla nomina alle sedi assegnate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le candidate sottoelencate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alla premessa per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Cattanea Annamaria: Consorzio Carlazzo Cusino:
2) Pozzi Angela: Consorzio Lurago d'Erba-Lambrugo-Monguzzo;
3) Ticcozzelli Antonia: Consorzio Rogeno-Merone;
4) Cimini Elsa: Consorzio Robbiate-Paderno d'Adda-Imbersago;
5) Guaita Giuseppina: comune di Schignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 30 giugno 1963

Il medico provinciale: CAROLA

(7635)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7214 in data 17 aprile 1961, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a sedici posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 10362 in data 22 ottobre 1962;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti idonei al concorso predetto come segue:

1. Mascitelli Antonio . . . . . punti 50,799
2. Madonna Nicola . . . . . » 47,645
3. Palmerini Eugenio . . . . . » 47,500
4. Cupaiolo Ennio . . . . . » 46,500
5. Di Ienno Beniamino . . . . . » 46,450
6. De Francesco Camillo . . . . . » 46,400
7. Rotondo Alberto . . . . . » 46 —
8. Zanna Mario . . . . . » 45,550
9. Di Ioro Giovanni . . . . . » 45,400
10. Ricciuti Renato . . . . . » 44,200
11. Maranzano Camillo . . . . . » 43,987
12. Marcelli Antonio . . . . . » 43,535
13. Bontempo Federico . . . . . » 43,462
14. Mucciante Stefano . . . . . » 43,018
15. Ferrante Antonio . . . . . » 42,862
16. Di Blasio Guido . . . . . » 41,950
17. Di Fabio Tito . . . . . » 41,737
18. Rosati Nicola . . . . . » 41,362
19. Zanoboli Giorgio . . . . . » 41,350
20. Palumbo Ugo . . . . . » 40,850
21. D'Alessio Pietro . . . . . » 40,774
22. Calone Fernando . . . . . » 40,400
23. Di Pillo Gigino . . . . . » 40,237
24. Paolini Franco . . . . . » 40,200

25. Daconto Michele . . . . . . punti 40 —
26. Basti Tommaso . . . . » 39,900
27. Francario Francesco . . . . . . » 39,600
28. Mascitelli Paolo . . . . » 38 —
29. Vassalli Diego . . . . » 37,960
30. Sopranzetti Alberto . . . . . . » 37,500
31. D'Amico Cesidio . . . . » 37,375
32. Sperlazza Giovanni . . . . » 37,300
33. Loporco Giovanni . . . . » 36 —
34. Canelli Emilio Franco . . . . . . » 35 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 16 luglio 1963

Il medico provinciale: SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13872 del 16 luglio 1963, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a sedici posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960, bandito con decreto n. 7214 del 17 aprile 1961;
Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sottoelencati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Mascitelli Antonio: Villamagna;
2) Madonna Nicola: Vacri;
3) Palmerini Eugenio: Quadri;
4) Cupaiolo Ennio: Monteodirisio;
5) Di Ienno Beniamino: Palombaro;
6) De Francesco Camillo: Torricella Peligna;
7) Rotondo Alberto: Colledimezzo;
8) Zanna Mario: Roio del Sangro;
9) Di Iorio Giovanni: Civitaluparella;
10) Ricciuti Renato: Carpineto Sinello;
11) Maranzano Camillo: Gamberale;
12) Bontempo Federico: Guilmi;
13) Mucciante Stefano: San Giovanni Lipioni;
14) Ferrante Antonio: Liscia;
15) Di Fabio Tito: Montelapiano;
16) Rosati Nicola: Buonanotte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso.

Chieti, addì 16 luglio 1963

Il medico provinciale: SOLLECITO

(7498)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 774 del 4 aprile 1961, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1960;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Chiappini Celeste . . . . . punti 51,95 su 100
2. Gualini Maria . . . . » 50,22 »
3. Micheli Benvenuta . . . . . . » 49 — »
4. Ossoli Maria . . . . » 48,78 »
5. Fontana Giovanna . . . . . . » 47,88 »
6. Ghidotti Maria . . . . » 46,14 »
7. Poletti Mafalda . . . . » 45,56 »
8. Crescini Margherita . . . . . . » 44,70 »
9. Gamba Luigina . . . . » 43,52 »
10. Chiaffi Anna . . . . » 43,20 »
11. Celsi Anastasia . . . . » 42,95 »
12. Trocchio Adalgisa . . . . . . » 42,15 »
13. Vitali Angiola . . . . » 41,08 »
14. Pompignoli Anna Maria . . . . » 41 — »
15. Bellini Teresina . . . . » 40,97 »
16. Colotti Lucia Maria Daria . . . » 40,39 »
17. Belleri Maria Laura . . . . . » 39,91 »
18. Ticozzelli Antonia . . . . . . » 39,45 »
19. Locatelli Licia . . . . » 39,35 »
20. Carlese Margherita . . . . . . » 39 — »
21. Agnoletti Ada . . . . » 37,49 »
22. Brevi Giuseppina . . . . . . » 35,83 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 1° luglio 1963

Il medico provinciale: AGRIFOGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 1° luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di tre posti di ostetrica vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1960;
Visto le domande delle candidate e la indicazione, in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;
Visti gli articoli nn. 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1625 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Ritenuta l'opportunità di non procedere all'assegnazione della condotta di Pedrengo, perchè consorziata con il comune di Scanzorosciate (decreto prefettizio n. 19641 del 17 gennaio 1962);

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Chiappini Celeste: Peia;
2) Gualini Maria: Selvino consorziata con Aviatico;
3) Micheli Benvenuta: Colere.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 5 agosto 1963

Il medico provinciale: AGRIFOGLIO

(7620)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3515, in data 24 luglio 1963, in corso di pubblicazione, con il quale è stata approvata la graduatoria e dichiarato il vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Montalcino, Pienza, Castiglion D'Orcia, San Quirico D'Orcia e Buonconvento;
Ritenuto che occorre far luogo alla nomina del concorrente dichiarato vincitore;
Atteso che il vincitore è ufficiale sanitario di ruolo del comune di Tolentino (Macerata);
Visti gli articoli 34 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Carloni, è nominato ufficiale sanitario in prova, per il periodo di un anno, del Consorzio in premessa.
Lo stesso dovrà assumere servizio presso il Consorzio medesimo entro il termine del 1° settembre 1963.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni consorziati.

Siena, addì 5 agosto 1963

Il medico provinciale: JERVOLINO

(7500)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti nn. 4052 e 4052/2 del 17 giugno corrente anno coi quali venne approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1959 e vennero assegnate le sedi alle concorrenti risultate vincitrici del concorso stesso;
Viste le successive modifiche;
Vista la lettera n. 2064 del 31 luglio 1963, con la quale il sindaco del comune di Auletta ha comunicato che l'ostetrica Sorrentino Rita non ha assunto servizio nel perentorio termine di giorni 15 dalla notifica della nomina, avvenuta il 13 luglio 1963, e che deve, quindi, considerarsi rinunziataria al posto;
Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e che seguono nella graduatoria l'ostetrica Sorrentino:
Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1. L'ostetrica Sorrentino Rita è dichiarata rinunziataria al posto di ostetrica condotta del comune di Auletta, per non avere assunto servizio nel termine assegnatole.
2. L'ostetrica Cammardella Italia è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Auletta.

Il sindaco del comune di Auletta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 6 agosto 1963

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(7429)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 4052 e n. 4052/2 del 17 giugno 1963, coi quali venne approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1959 e vennero assegnate le sedi alle concorrenti risultate vincitrici del concorso stesso;
Viste le successive modifiche;
Vista la lettera della prefettura di Salerno n. 49809 del 6 agosto 1963, con la quale è stato comunicato che il sindaco del comune di San Gregorio Magno con telegramma del 19 luglio c. a. ha informato che l'ostetrica Cammardella Italia ha rinunziato al posto di ostetrica condotta di detto Comune;
Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e che seguono nella graduatoria l'ostetrica Cammardella;
Visti gli artt. 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) L'ostetrica Cammardella Italia è dichiarata rinunziataria al posto di ostetrica condotta del comune di San Gregorio Magno; a seguito di volontaria rinunzia.
2) L'ostetrica Spiniello Luigia è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di San Gregorio Magno.

Il sindaco del comune di San Gregorio Magno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 9 agosto 1963

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(7622)

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2377 del 21 marzo 1963, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice per il concorso a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;
Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del segretario dott. Celestino Giovanni con altro funzionario della carriera direttiva appartenente all'Amministrazione del Ministero della sanità;
Visto il regio decreto 11 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960, sono affidate al dott. Giuseppe De Marco funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Giovanni Celestino.

Salerno, addì 8 agosto 1963

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(7621)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3225 del 19 luglio 1963, col quale veniva dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Porchia di Montalto la signora Rita Cartechini;
Vista la dichiarazione di rinuncia alla titolarità della predetta condotta presentata dalla signora Rita Cartechini;

Ritenuto pertanto che necessità assegnare la condotta alla concorrente che vi ha diritto secondo la graduatoria del concorso e le preferenze indicate dalle candidate;
Vista la graduatoria generale del concorso approvata con proprio decreto n. 2446 del 18 giugno u. s.;
Visti gli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La signora Elettra Neri in Sterpi è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Porchia di Montalto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 2 agosto 1963

Il medico provinciale: FACCHINI

(7430)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 8 maggio 1963, nn. 1471 e 1472, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962 di cui al bando 3 dicembre 1962, n. 4075, ed è stato provveduto a dichiarare i vincitori del concorso stesso;
Considerato che i candidati dott. Leo Fedeli e dottor Camillo De Francesco hanno rinunciato alla condotta medica posta a concorso e precisamente Montefino (condotta unica);
Ritenuto di dover dichiarare vincitore della citata condotta il concorrente idoneo che nella graduatoria segue i rinunciatari;
Considerato che tale concorrente, il dott. Domenico Impullitti, appositamente interpellato, ha accettato il posto;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Domenico Impullitti è dichiarato vincitore della condotta medica di Montefino (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello del comune di Montefino.

Teramo, addì 10 agosto 1963

Il medico provinciale: LANCETTA

(7624)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 9564, del 24 giugno 1963, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1960;
Vista la nota del comune di Reitano in data 1° agosto 1963, prot. n. 2178, dalla quale risulta che il dott. Cafarella Bartolomeo, vincitore del posto di condotta del comune di Reitano, non ha assunto servizio entro il termine fissatole e che, pertanto, deve essere considerato dimissionario volontario;
Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione di nomina del concorrente che segue in ordine di graduatoria e in base all'ordine di preferenza delle sedi indicate;
Visto l'art. 26 del regolamento del concorso, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorrente dott. Bartolotta Alfonso, è dichiarato vincitore del posto di condotta medica del comune di Reitano, al posto del dott. Cafarella Bartolomeo, rinunziatario.

Messina, addì 8 agosto 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(7623)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7263, del 12 maggio 1963, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1959;
Vista la nota del comune di Castroreale in data 3 agosto 1963, prot. n. 4478, dalla quale risulta che l'ostetrica Napoli Antonia, vincitrice del posto di condotta della frazione Vigliatore, non ha assunto servizio entro il termine fissatole e che, pertanto, deve essere considerata dimissionaria volontaria;
Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione di nomina della concorrente che segue in ordine di graduatoria e in base all'ordine di preferenza delle sedi indicate;
Visto l'art. 26 del regolamento del concorso, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente Triolo Rosaria è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica della frazione Vigliatore del comune di Castroreale, al posto di Napoli Antonia rinunziataria.

Messina, addì 5 agosto 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(7499)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2395/62 del 31 dicembre 1962 con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per due posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1962;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni dei Comuni interessati, nonchè quella dell'Ordine dei veterinari della provincia di Pavia;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato in parte dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

Mognaschi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Farina dott. Alessandro, veterinario provinciale;
Leinati prof. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica e patologia medica veterinaria;
Brusati dott. Vincenzo, veterinario condotto.

Segretario:

Turco Liberi dott. Giuseppe, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia.

Pavia, addì 8 agosto 1963

Il veterinario provinciale: FARINA

(7536)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 518, in data 25 aprile 1963, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;
Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari e delle Amministrazioni comunali interessate;
Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Greco dott. Salvatore, vice prefetto.

Componenti:

Scandelibeni dott. Guido, ispettore generale veterinario;
Romboli prof. Bruno, ordinario di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;
Paltrinieri prof. Sebastiano, ordinario di patologia e clinica medica dell'Università di Pisa;
Dal Pozzo dott. Gabrio, veterinario consorziale dei comuni di Chiusdino e Monticiano (Siena).

Segretario:

Guasparri dott. Giancarlo, consigliere del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Siena.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Siena.

Siena, addì 7 agosto 1963

Il veterinario provinciale: SCANDELIBENI

(7503)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Grosseto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2257, in data 15 maggio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Grosseto al 30 novembre 1961;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 7723, in data 14 dicembre 1962;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Maccherini Cherubino . . . . . punti 53,66796
2. Caselli Evandro . . . . . . » 50,5082
3. Nisticò Francesco . . . . » 49,6395
4. Facchielli Arcadio . . . . . . » 48,4578
5. Mariano Antonino Pio . . . . . » 43,0875
6. Ramazzotti Franco . . . . . . » 42,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Grosseto, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Grosseto, addì 1° agosto 1963

Il veterinario provinciale: GHILARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il poprio decreto n. 2257, in data 15 maggio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Grosseto al 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto n. 5696 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso sopra specificato;
Constatato che occupa il primo posto della graduatoria suddetta il dott. Maccherini Cherubino;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto il regolamento dei Concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Cherubino Maccherini è dichiarato vincitore del concorso in premessa indicato per la condotta veterinaria del comune di Roccastrada.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Grosseto, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Grosseto, addì 1° agosto 1963

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(7502)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di due condotte veterinarie consorziali vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1961.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 306 del 5 marzo 1962, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1961;

Visto il successivo decreto n. 879 del 25 maggio 1962, col quale fu prorogata la data di presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Visto il decreto n. 2741 del 4 dicembre 1962, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Letti i verbali dei lavori svolti dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria dei cadidati dichiarati idonei e riconosciuti regolari gli atti relativi allo svolgimento dei lavori da parte della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, riguardante i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Cremona, di cui al bando citato nelle premesse:

1. Mazzotti Angelo . . . punti 65,891 su 100
2. Uggetti Mario . » 65,095 »
3. Dolci Giuseppe . . . . . » 62.642 »
4. Faini Franco . » 56,480 »
5. Zucchi Lorenzo . . . . . » 54,712 »
6. Piquè Ilio . . . » 51,012 »
7. Bresciani Bruno . . » 49,843 »
8. Bellandi Adelmo . . » 48,970 »
9. Castellano Antonio . . . . » 46,963 »
10. Premoli Agostino . . . . » 46,547 »
11. Roveglia Vittorio . . . . » 45,138 »
12. Tosoni Ferrando . . » 43,293 »
13. Benedetti Agostino . . . . » 43 — »
14. Padovani Pier Leandro . . . » 42,810 »
15. Dossena Mario . », 42,500 »
16. Abbate Angelo . . . . » 41.500 »
17. Badi Dario . . . . . » 41,500 »
18. Piccinelli Stefano . . . . » 41 — »
19. Nobili Gianfranco . . . . . » 41 — »
20. Cerioli Angelo . . . . » 40,685 »
21. Bonomi Ernesto . . . . . » 40,500 »
22. Rigazio Osvaldo . . . » 40,500 »
23. Bareggi Eugenio . . . . . » 40,250 »
24. Curti Giulio . . . . . . punti 39,500 su 100
25. Rossi Costantino . . . » 39,500 »
26. Vallisi Renzo . . . . . » 39 — »
27. Solera Albano . . . . . » 39 — »
28. Meloni Gian Luigi . . » 38,500 »
29. Vitali Gian Francesco . » 38,500 »
30. Festa Francesco . . » 38 — »
31. Rossini Carlo . . . . . » 38 — »
32. Casari Luigi . . » 37,500 »
33. Cazzola Giovanni . . . » 37,500 »
34. Ferrari Luigi . . . . » 37,500 »
35. Gatti Francesco » 37 — »
36. Barbero Remigio . » 37 — »
37. Ovi Giorgio » 37 — »
38. Baroni Luigi . . » 36 — »
39. Garatti Marino » 36 — »
40. Pitocchi Nunzio » 35,500 »
41. Ruggeri Carlino » 35,500 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 8 agosto 1963

Il veterinario provinciale: D'ESPOSITO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per il conferimento delle due condotte veterinarie consorziali di Rivolta d'Adda Agnadello e di Sospiro Cella Dati Malagnino, vacanti al 30 novembre 1961, bandito con decreto n. 306 del 5 marzo 1962, successivamente prorogato con decreto n. 879 del 25 maggio 1962;

Visto l'ordine di preferenza per i due posti messi a concorso, indicato dai candidati nelle rispettive domande di ammissione al concorso stesso;

Visti l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso specificato nelle premesse, classificati rispettivamente al 1° e al 2° posto della graduatoria generale, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria consorziale a fianco di ciascuno indicata:

1) Mazzotti Angelo: Rivolta d'Adda Agnadello;
2) Uggetti Mario: Sospiro Cella Dati Malagnino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 8 agosto 1963

Il veterinario provinciale D'ESPOSITO

(7501)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.